



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DD/2020/809 del 10/07/2020
Firmatari: D'Alessio Raffaele



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI,
ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI NELLE SEDI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II IN TRE LOTTI**

ATNEO.2001F

Anno 2020

CAPITOLATO TECNICO

ATNEO.2001F

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI NELLE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II IN TRE LOTTI

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DEGLI APPARATI DA FORNIRE

- Art. 1) Disposizioni generali
- Art. 2) Oggetto e consistenza dell'appalto
- Art. 3) Caratteristiche degli arredi apparati
- Art. 4) Durata dell'Accordo Quadro
- Art. 5) Osservanza di leggi, decreti e regolamenti
- Art. 6) Documenti che faranno parte del contratto
- Art. 7) Condizioni generali, obblighi ed oneri del Fornitore

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODALITÀ RIGUARDANTI L'APPALTO

- Art. 8) Modalità per l'affidamento delle forniture e stipula dei contratti
- Art. 9) Servizio di supporto alla progettazione
- Art. 10) Responsabilità verso i terzi, responsabilità civile, risarcimento e polizza RC
- Art. 11) Cauzione definitiva per l'Accordo Quadro
- Art. 12) Garanzia

CAPO III

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE FORNITURE VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI ALL'ACCETTAZIONE

- Art. 13) Norme per la valutazione degli arredi e degli apparati
- Art. 14) Variazioni migliorative ed evoluzione tecnologica
- Art. 15) Fuori produzione
- Art. 16) Caratteristiche ambientali
- Art. 17) Verifiche, prove in corso d'opera e accertamento della regolare fornitura

CAPO IV LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 18) Fatturazioni e modalità di pagamento
- Art. 19) Tempo utile per l'ultimazione della fornitura – Penale per ritardo
- Art. 20) Referente dell'Appalto e modalità di esecuzione della fornitura
- Art. 21) Obbligo di denuncia della persona incaricata a riscuotere
- Art. 22) Domicilio legale
- Art. 23) Recesso
- Art. 24) Risoluzione del contratto
- Art. 25) Disposizioni generali relative ai prezzi - Revisione prezzi
- Art. 26) Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 27) Obbligo di riservatezza
- Art. 28) Brevetti industriali e diritti d'autore
- Art. 29) Divieto di cessione contratto e disciplina relativa al subappalto
- Art. 30) Rapporti contrattuali
- Art. 31) Elezione del domicilio
- Art. 32) Sicurezza nell'esecuzione degli affidamenti specifici
- Art. 33) Tutela dei dati personali
- Art. 34) Spese contrattuali
- Art. 35) Foro competente

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DEGLI DI ARREDI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI

Art. 1) DISPOSIZIONI GENERALI - Il presente capitolato stabilisce norme, prescrizioni e oneri generali nonché determina le condizioni tecniche per la fornitura e la valutazione degli arredi, attrezzature didattiche e servizi accessori nell'ambito di un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 54, comma 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.), sulla base del quale si potrà procedere alla stipula di specifici Contratti per l'affidamento di forniture e di servizi accessori, entro i limiti fissati dallo stesso Accordo.

Le offerte dovranno essere comprensive di tutte le prestazioni occorrenti, nessuna esclusa, per la corretta fornitura, posa in opera ed utilizzo dei prodotti, con la cd. formula del "pronto all'uso", nonché della campionatura degli elementi indicati nelle schede descrittive.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, l'Università si articola in "Centri di Gestione" che si distinguono in:

- a. "Gestione Centralizzata", costituita dall'Amministrazione Centrale;
- b. "Centri di Gestione aventi Autonomia Gestionale ed Amministrativa", che comprendono le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, di cui all'art. 6 del predetto regolamento (ai sensi del quale sono Centri di Gestione aventi Autonomia Gestionale ed Amministrativa: a. i Dipartimenti; b. i Centri di Ricerca interdipartimentali e interuniversitari con sede amministrativa in Ateneo; c. le Scuole; d. i Centri di Servizio Interdipartimentali; e. i Centri di Servizio dell'Ateneo; f. l'Azienda Agraria e Zootecnica; g. i Centri Museali; h. l'Orto Botanico; i. il Centro di Ateneo per le Biblioteche.).

Pertanto, ai fini del presente Capitolato si definiscono:

- **Accordo quadro (o Accordo):** l'Accordo stipulato tra Gestione Centralizzata (in prosieguo Amministrazione Centrale) ed il Fornitore aggiudicatario, finalizzato a definire le regole per la stipula di singoli Contratti di fornitura per le specifiche esigenze dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di Gestione aventi Autonomia Gestionale ed Amministrativa (in prosieguo: Centri di spesa ordinanti), secondo quanto descritto nel presente Capitolato.
- **Amministrazione/Università:** l'Amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che indice la gara per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e stipula lo stesso Accordo con il Fornitore aggiudicatario; l'Amministrazione Centrale provvede inoltre, per il tramite delle competenti unità organizzative, alla stipula dei singoli Contratti di fornitura per le specifiche esigenze dei propri uffici centrali.
- **Centri di spesa ordinanti (o Centri):** i Centri di Gestione aventi Autonomia Gestionale ed Amministrativa dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che, oltre all'Amministrazione centrale, possono stipulare i singoli Contratti di fornitura nell'ambito ed entro i limiti dell'Accordo quadro, durante il periodo della sua validità ed efficacia.
- **Codice dei Contratti:** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
- **Coordinatore:** figura di riferimento e coordinamento nominata dal Fornitore con il compito di interfacciarsi con l'Amministrazione Centrale ed i Centri di spesa ordinanti, in particolare con le competenti figure di controllo, nonché di supervisionare tutte le attività previste, dall'affidamento delle singole forniture fino alla gestione degli eventuali reclami da parte dell'Amministrazione Centrale ed i Centri di spesa ordinanti.
- **Contratto (secondo il prototipo allegato al presente capitolato):** l'atto con il quale l'Amministrazione Centrale e i Centri di spesa ordinanti affidano al Fornitore l'esecuzione delle singole forniture e dei servizi accessori per importi superiori a € 40.000,00 oltre IVA, sulla base e secondo le regole dell'Accordo quadro;
- **Ordinativo di fornitura (secondo il prototipo allegato al presente capitolato):** l'atto con il

quale l'Amministrazione Centrale e i Centri di spesa ordinanti affidano al Fornitore l'esecuzione delle singole forniture e dei servizi accessori per importi pari o inferiori a € 40.000,00 oltre IVA, sulla base e secondo le regole dell'Accordo quadro;

- **DURC:** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- **DUVRI:** Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.81/2008;
- **Fornitore:** l'operatore economico che risulta aggiudicatario della procedura di gara per la sottoscrizione dell'Accordo quadro e con il quale sono stipulati i Contratti basati sullo stesso Accordo.
- **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- **Responsabile unico del procedimento (o RUP):** figura di controllo e coordinamento nominata dall'Amministrazione Centrale per le procedure inerenti l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e la stipula dei singoli Contratti di fornitura dall'Amministrazione Centrale e dai Centri di spesa ordinanti.
- **Supporto al RUP:** figure di supporto al RUP nel controllo e nel coordinamento dei singoli contratti di forniture nominate rispettivamente dall'Amministrazione Centrale e dai Centri di Spesa ordinanti per le forniture di competenza.
- **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o DEC):** figura deputata al controllo tecnico contabile, nonché alla regolare esecuzione delle forniture riferite al singolo contratto di importo superiore ad €. 500.000,00 oltre IVA; per le forniture riferite al singolo contratto di importo pari o inferiore ad € 500.000,00 oltre IVA le funzioni di DEC sono svolte dal RUP coadiuvato dal supporto al RUP.
- **Testo Unico Sicurezza:** decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- **Verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione:** redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attestante la rispondenza degli elementi forniti a quanto richiesto dal presente Capitolato, nonché la perfetta funzionalità degli stessi.

Art. 2) OGGETTO E CONSISTENZA DELL'APPALTO – L'Accordo quadro, diviso in tre lotti, descritto nel presente Capitolato definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità per la stipula di specifici Contratti per la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature didattiche, nonché la prestazione di servizi accessori ed opzionali, per le esigenze dell'Amministrazione Centrale e/o dei Centri di spesa ordinanti.

I Contratti specifici di fornitura saranno finalizzati all'allestimento di uffici, aule, laboratori, segreterie studenti, residenze e foresterie universitarie, presso tutte le sedi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sia quelle distribuite sul territorio del Comune di Napoli che quelle ubicate in ambito regionale campano, la cui consistenza è indicata nell'Elenco "*Attuali sedi dell'Ateneo*", che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione nel corso di durata dell'Accordo quadro.

L'Accordo quadro ha la finalità di regolamentare, durante tutto il periodo di durata del medesimo, l'affidamento delle forniture specifiche al Fornitore unico, individuato a seguito di aggiudicazione della procedura di gara per la conclusione dell'Accordo.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'Accordo detta le regole generali di intesa tra l'Amministrazione e il Fornitore, sulle base delle quali si procederà a stipulare specifici Contratti per le singole forniture.

All'interno del presente Capitolato sono contenute le clausole inerenti:

- la durata dell'Accordo quadro;
- la descrizione di tipologia e caratteristiche delle forniture affidabili e dei servizi accessori;
- il valore massimo complessivo entro il quale potranno essere stipulati i Contratti;
- le regole relative alle procedure di affidamento delle forniture e alla stipula dei relativi Contratti;
- le regole generali per l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori.

In particolare, il presente appalto ha per oggetto la fornitura in opera di:

- LOTTO 1: ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA;
- LOTTO 2: SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO;
- LOTTO 3: ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO.

La fornitura dei singoli elementi si reputa comprensiva del montaggio degli stessi in opera tali da risultare perfettamente funzionanti con la formula del "pronto all'uso". E' compreso nella fornitura il trasporto, il carico, scarico, servizi di facchinaggio, lo smaltimento degli imballaggi e dei rifiuti comunque prodotti e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera negli ambienti cui sono destinati a perfetta regola d'arte.

N.B.

Relativamente agli arredi, attrezzature, sistemi, apparati e componenti che per il loro funzionamento richiedono l'alimentazione elettrica o richiedono il collegamento di segnale e/o dati ad altri arredi, attrezzature, sistemi, apparati o componenti della fornitura, o esistenti, è onere dell'appaltatore, e in quanto tale si ritiene tale onere ricompreso nei prezzi offerti dal concorrente, provvedere alla realizzazione delle condutture/linee di alimentazione e delle condutture/linee di segnale e/o dati con la fornitura e posa in opera di tutto quanto occorre (tubazioni, canaline, cassette, cavi di potenza di segnale o dati, sistemi di protezione e/o comando e/o derivazione e/o interconnessione, ecc.) compreso le opere murarie assistenziali necessarie (fori, incassi, fissaggi, tracce e richiusura, ripristino finitura, ecc.).

Il quantitativo massimo (valore stimato), rappresentativo della sommatoria dei Contratti di fornitura che presumibilmente saranno stipulati dall'Amministrazione e dai Centri nel corso di durata dell'Accordo quadro è di € **8.000.000,00 (ottomilioni/00 di euro)** oltre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di legge.

La quantificazione presunta per ciascun lotto in Euro è riepilogata nella seguente tabella:

<i>n.</i>	<i>Categoria</i>	<i>Importo</i>
LOTTO 1	DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA	4.000.000,00
LOTTO 2	SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO	2.000.000,00
LOTTO 3	ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO	2.000.000,00
Importo totale a base di gara		8.000.000,00

Pertanto, l'importo complessivo massimo dell'Accordo quadro, comprensivo di tutti gli oneri e riferito alla durata dello stesso Accordo, è stimato in € 8.000.000,00 oltre IVA come per legge.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno per l'Amministrazione Centrale e i Centri di spesa ordinanti, sulla base delle previsioni di espansione immobiliare a cui è stata sommata la media dei costi storici per precedenti analoghe forniture, e non è in alcun modo

impegnativa o vincolante, salvo che per stabilire il valore massimo complessivo di spesa inteso come “importo totale a base di gara”. L'Amministrazione, nel rispetto dell'importo totale, si riserva la possibilità di variare in aumento o in diminuzione l'importo massimo di ciascun lotto in virtù di motivate esigenze approvate dal RUP.

Gli effettivi quantitativi da fornire saranno determinati di volta in volta per i singoli Contratti.

Si precisa che la stipula dell'Accordo quadro non comporta per il Fornitore alcuna privativa in ordine all'affidamento delle forniture e dei servizi descritti nel presente Capitolato. Pertanto resta ferma l'autonomia dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa ordinanti nel procedere all'indizione di eventuali ulteriori forniture aventi il medesimo oggetto nel corso della durata del presente Accordo quadro.

L'Amministrazione Centrale ed i Centri di spesa ordinanti possono stipulare i Contratti di fornitura, nell'ambito dell'Accordo quadro, fino alla concorrenza dei valori massimi suindicati e ferme le eventuali variazioni proposte dal RUP, alle condizioni di cui all'art. 14 del presente Capitolato ed approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Il RUP provvederà a determinare l'ammontare della spesa dei singoli contratti di fornitura applicando i costi unitari dei prodotti presentati dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro. Trattasi di fornitura contabilizzata “*a misura*”.

La quota parte dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà computata, di volta in volta, per i singoli Contratti, in relazione alle attività da svolgere e ai rischi connessi.

L'Accordo Quadro pertanto regola gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno aggiudicati al Fornitore selezionato nell'ambito della procedura di cui all'art. 54 co. 3 del D.Lgs. n.50/2016 durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo. Gli affidamenti saranno volti all'esecuzione di singole forniture che, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie.

Art. 3) CARATTERISTICHE DEGLI APPARATI - Tutti gli arredi e tutti gli apparati dovranno essere costruiti con materiali di ottima qualità, e dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. Le caratteristiche minime richieste per gli elementi da fornire per ciascun lotto sono riportate nel Disciplinare Tecnico, così come migliorate dal concorrente in fase di proposta tecnica migliorativa.

Gli elementi devono intendersi forniti in opera e, ove occorra, resi fissi con opportuni sistemi che consentano la possibilità di un loro eventuale successivo spostamento. Deve intendersi altresì incluso il collegamento degli elementi forniti alle reti impiantistiche tali da risultare perfettamente funzionanti.

Le indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico devono intendersi di carattere generale potendosi raggiungere gli stessi obiettivi con sistemi e lavorazioni equivalenti.

I dati metrici richiesti non sono tassativi ma devono intendersi indicativi e, comunque, **devono rispondere alla funzione cui sono destinati e le dimensioni devono necessariamente adeguarsi allo stato dei luoghi.**

Art. 4) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO – L'Accordo quadro, concluso con il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, ha una durata massima temporale di **4 (quattro) anni**, decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo, salvo l'esaurimento del plafond di cui all'art. 2 in data antecedente alla scadenza dell'Accordo stesso.

Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione Centrale e i Centri di spesa ordinanti possono stipulare, nell'ambito di ciascun lotto, i singoli Contratti di fornitura.

I Contratti per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi.

Art. 5) OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI - L'aggiudicatario dovrà in ogni caso attenersi alle norme tecniche e di prevenzione incendi inerenti all'edilizia scolastica ed ai locali di pubblico spettacolo (per analogia) e ad ogni altra norma applicabile all'appalto.

L'appalto è soggetto alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); nelle Linee Guida ANAC; nelle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania".

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

La realizzazione delle opere impiantistiche connesse all'esecuzione della fornitura è compresa nel prezzo corrisposto ed è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

L'Amministrazione appaltante, in caso di accertata inadempienza del Fornitore a quanto sopra riportato, si riserva il pieno diritto di sospendere in tutto o in parte i pagamenti maturati fino a quando il Fornitore stesso non avrà soddisfatto nella maniera più completa agli obblighi assunti.

Art. 6) DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO - Saranno allegati al contratto e ne faranno parte integrante:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- c) le schede descrittive degli arredi ed apparati tecnici redatte dall'Appaltatore in fase di offerta migliorativa;
- d) gli allegati grafici redatti dall'Appaltatore in fase di offerta migliorativa;
- e) l'offerta del Fornitore completa in tutte le sue parti (offerta Tecnica ed Economica);
- f) il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
- g) il depliant/catalogo che il Fornitore dovrà redigere prima della stipula del contratto contenente le immagini e la descrizione di ogni singolo componente al fine di facilitare la scelta degli utenti finali;
- h) le disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dall'Università e dalla Prefettura di Napoli in data 01/08/07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it; Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- i) la Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
- j) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Ateneo, approvato con delibera del C. di A. del 29/01/2015 n. 47.

Si precisa che le clausole del citato Protocollo di legalità, con le precisazioni formulate da questa Università, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 7) CONDIZIONI GENERALI, OBBLIGHI ED ONERI DEL FORNITORE - Ogni fornitura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- gli arredi e le attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica e rispondenti alle esigenze di ergonomia di lavoro;
- gli arredi devono essere privi di spigoli vivi, che possano recare danno a persone o cose, e conformi al dettato delle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.),

nonché fornire la più ampia garanzia di durata e funzionalità;

- gli arredi devono essere conformi alle norme UNI EN vigenti, presentare caratteristiche di resistenza alle variazioni di colore ed essere strettamente coordinati tra di loro, sia nel disegno, che per i materiali costruttivi; devono inoltre rispondere alla funzione cui sono destinati con dimensioni adeguate allo stato dei luoghi;
- le attrezzature e gli arredi offerti devono essere installabili presso i locali destinatari della fornitura, senza comportare adattamenti edili ed impiantistici tali da modificare gli elementi strutturali e murari (infissi, controsoffitti, impianti elettrici, telefonici e di trasmissione dati oltreché di amplificazione esistenti, ecc.);
- gli arredi devono essere fissati, se richiesto dall'Amministrazione o dal Centro ordinante o se previsto per obblighi di legge, con opportuni sistemi di fissaggio, che consentano agevolmente anche un eventuale successivo smontaggio e spostamento;
- riguardo alle tipologie di arredi fissi o fissabili ai sensi di specifica norma tecnica, la posa in opera deve essere eseguita mediante fissaggio totale alle strutture edili (pavimento, murature, solai, ecc.), in modo da garantire la resistenza alle forze generate dall'utenza durante l'uso;
- tutti i componenti che utilizzano e/o trasportano energia elettrica devono essere conformi alla vigente normativa di sicurezza elettrica, elettrostatica, elettromagnetica e di ergonomia del lavoro, con particolare riferimento al Marchio di Qualità IMQ, od equivalente a livello internazionale, ed essere in piena aderenza agli standard comunitari sull'immunità da emissione elettromagnetica con certificazione CE.

Nell'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori il Fornitore è obbligato a:

- attenersi, nel corso delle attività di installazione e posa in opera, alle Norme tecniche e di Prevenzione Incendi inerenti gli uffici e, relativamente alle strutture per la didattica, alle norme tecniche e di prevenzione incendi inerenti i locali di pubblico spettacolo;
- procedere, prima di qualsiasi tipo di fissaggio mediante foratura, alla preliminare rilevazione di masse metalliche e/o elettromagnetiche, tramite l'uso di appositi apparecchi rilevatori;
- comunicare al DEC, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, la data prevista per la consegna in loco e la posa in opera delle forniture;
- osservare, nell'esecuzione delle forniture, tutte le indicazioni operative e di indirizzo eventualmente comunicate dal DEC;
- osservare, in particolare, le indicazioni del DEC volte a limitare l'interferenza delle operazioni di consegna e installazione con le normali attività degli uffici e della didattica;
- mettere a disposizione le competenze e le specializzazioni necessarie a garantire tutte le fasi dell'installazione, che devono essere effettuate "a perfetta regola d'arte" da parte di persone di provata esperienza e qualificazione, secondo le caratteristiche e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato, nell'Accordo quadro, nei Contratti di fornitura e nei rispettivi Allegati;
- eseguire nuovamente tutte le opere che saranno ritenute dal DEC non eseguite in maniera soddisfacente e/o conforme a quanto previsto dall'Accordo quadro e dallo specifico Contratto di fornitura;
- informare tempestivamente il DEC di ogni circostanza che incida o possa incidere sulla regolare esecuzione delle attività previste per le forniture;
- sostituire il personale addetto alla posa in opera, qualora sia ritenuto inadeguato dal DEC;
- produrre, prima dell'ultimazione di ciascuna fornitura, la manualistica di utilizzo e/o d'uso in lingua italiana, ovvero corredata da puntuale traduzione in italiano, relativa alle attrezzature per le quali siano previste le informazioni d'uso;
- onorare gli impegni connessi con la garanzia sui prodotti forniti, per la durata offerta in sede di gara per l'Accordo quadro;
- onorare l'impegno relativo alla durata degli approvvigionamenti, assicurando la disponibilità

dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti, per il periodo pari a quello offerto per la garanzia.

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato, sono a carico del Fornitore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) tutte le spese relative alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto;
- 2) la formazione del cantiere, attrezzato con i necessari impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle fasi di installazione, nonché della pulizia dei locali interessati;
- 3) le eventuali opere murarie necessarie all'esecuzione delle forniture, l'avviamento dei sistemi, nonché l'addestramento del personale destinato alla gestione dei sistemi stessi;
- 4) l'esecuzione a sue spese presso i propri laboratori, o in mancanza presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che l'Amministrazione potrà ordinare sui manufatti;
- 5) l'adozione, nell'esecuzione delle lavorazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette alle stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Fornitore restandone sollevata l'Amministrazione; il Fornitore, pertanto, è obbligato, prima della consegna e del montaggio degli apparati, a redigere **il piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori** ed a consegnarne copia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- 6) l'osservanza da parte del Fornitore, del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente capitolato speciale di appalto;
- 7) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi contro gli infortuni sul lavoro, e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'appalto;
- 8) l'osservanza di tutte le norme relative all'assunzione della mano d'opera;
- 9) la manutenzione degli apparati e dei sistemi fino alla scadenza del periodo di garanzia offerto in sede di gara;
- 10) il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento, allo scarico e al trasporto di tutti gli elementi nei luoghi di deposito, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del Contratto, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione. I danni che, per sua negligenza, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo del Fornitore;
- 11) il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dall'Amministrazione, senza che il Fornitore abbia perciò diritto a speciali compensi. Il Fornitore potrà richiedere la redazione di un apposito verbale circa lo stato degli apparati, per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare agli stessi;
- 12) lo sgombero, ad operazioni ultimate, delle attrezzature e dei materiali residui;
- 13) la messa a disposizione del Direttore dell'esecuzione del Contratto degli apparecchi, degli strumenti di controllo e della necessaria manodopera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di accertamento della regolare fornitura;
- 14) il trasporto a rifiuto, presso discariche autorizzate, (compreso l'eventuale onere di discarica), dei materiali di risulta provenienti dagli imballaggi e dalle confezioni a protezione degli apparati.
- 15) il rilascio, non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle forniture, della dichiarazione di conformità per gli impianti ed i lavori eseguiti (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37).

Farà parte integrante della dichiarazione la seguente documentazione (in formato cartaceo ed informatico Microsoft Word o similare compatibile ed Autodesk AutoCAD o similare compatibile):

- la relazione descrittiva dei sistemi realizzati;
- la relazione contenente le tipologie degli apparati e dei materiali impiegati;

- disegni esecutivi finali degli impianti eseguiti corredati di piante in scala 1:50, ed eventuali sezioni e prospetti, su cui saranno riportati i percorsi di tutte le canalizzazioni protettive distinte per i vari impianti, completi dell'indicazione delle tipologie, dimensioni e delle linee o dei cavi in esse contenute, le posizioni ed i tipi di ciascun'apparecchiatura installata;
- eventuali schemi unifilari dei quadri elettrici modificati e/o installati con indicati i campi ed i valori effettivi di taratura dei relè;
- schemi funzionali e di collegamento dei vari apparecchi e degli eventuali impianti o dispositivi di segnalazione, comando, controllo, ecc.;
- documentazione tecnico-illustrativa di tutte le apparecchiature installate, complete di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana;
- ogni altra documentazione necessaria ad accertare qualsiasi dettaglio degli impianti.

Depliant/catalogo: il Fornitore dovrà redigere, prima della stipula del contratto, un catalogo di semplice lettura contenente le immagini, la descrizione sintetica, le dimensioni e le caratteristiche significative di ogni singolo componente, ciò al fine di facilitare la scelta degli utenti finali. Il Fornitore dovrà consegnare 10 copie cartacee (nei formati ordinari) del depliant/catalogo su carta patinata ed una copia informatica che l'Amministrazione metterà a disposizione pubblica degli utenti sul sito di Ateneo www.unina.it, consultabile senza restrizioni di accesso.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODALITA' RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 8) MODALITA' PER AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E STIPULA DEI CONTRATTI – Le singole forniture saranno affidate entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo quadro. L'Amministrazione centrale e i vari Centri di spesa ordinanti, in base alle proprie esigenze, affideranno al Fornitore l'esecuzione di tutte le forniture rientranti nell'Accordo quadro, secondo la procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte.

- a) Preliminarmente l'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante procede alla definizione dell'oggetto della singola fornitura, compilando uno specifico elenco dei prodotti da fornire, con indicazione della loro tipologia e di eventuali opere e servizi accessori, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'Accordo quadro, da trasmettere alla competente Ripartizione Edilizia per la verifica in ordine alla compatibilità tecnica della richiesta con gli ambienti e la programmazione degli interventi di natura edilizia.
- b) Successivamente il RUP invierà al Fornitore la richiesta di offerta per la fornitura da eseguire, eventualmente corredata dalla planimetria del luogo in cui dovranno essere collocati gli arredi e installate le attrezzature.
- c) Il Fornitore formulerà la propria specifica offerta, rispettando condizioni e termini generali previsti per l'Accordo quadro (compresi i contenuti dell'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo), tenendo conto degli spazi cui è destinata la fornitura e illustrando l'esatta collocazione degli arredi, sulla base della planimetria fornita ed in relazione ad eventuali allacci elettrici ed opere impiantistiche. Nella stessa offerta il Fornitore dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto.
- d) Il RUP esaminerà e valuterà l'offerta specifica del Fornitore, verificando il rispetto delle condizioni previste per l'Accordo quadro, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e i prezzi unitari dei prodotti presentati in offerta in sede di gara per lo stesso Accordo.
- e) Ad esito positivo della suddetta valutazione, l'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa

ordinante procederà ad affidare la fornitura, mediante stipula del relativo Contratto o ordinativo di fornitura a seconda dell'importo, previa assunzione dell'impegno di spesa corrispondente.

f) Seguirà l'esecuzione della fornitura e dei servizi accessori previsti oggetto di verifica della regolare esecuzione del RUP prodromica al pagamento.

L'eventuale realizzazione, da parte del Fornitore, di elaborati grafici volti ad illustrare la collocazione degli arredi e l'eventuale allaccio delle attrezzature, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le attività preliminari finalizzate alla definizione dell'oggetto delle singole forniture e non implica la successiva stipula del Contratto o dell'ordinativo di fornitura, né comporta oneri a carico dell'Amministrazione Centrale o del Centro di spesa ordinante.

Il Contratto (o Ordinativo) dovrà contenere necessariamente il CIG del relativo lotto, l'oggetto della fornitura e degli eventuali servizi correlati, il luogo della consegna e della posa in opera, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi.

Potranno essere oggetto dei Contratti di fornitura (o Ordinativi) tutti i prodotti, le prestazioni e/o i servizi accessori, elencati e specificati nel presente Capitolato, nei suoi Allegati e nell'offerta formulata dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro.

I Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, entro i limiti temporali generali stabiliti dall'Accordo quadro;
- modalità di fatturazione, in relazione all'esigenza di conformarle al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l'integrazione e/o la modifica del DUVRI;
- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (attività di ufficio e didattiche) durante la consegna e l'installazione delle forniture.

Art. 9) SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE – Il servizio di supporto alla progettazione rientra fra i servizi accessori delle singole forniture e deve essere reso dal Fornitore di ciascun lotto in ragione della specifica fornitura oggetto del singolo contratto. Detto servizio si ritiene incluso nei prezzi di fornitura offerti.

Per lo svolgimento del servizio il Fornitore dovrà utilizzare personale adeguatamente qualificato; in particolare dovrà disporre di almeno un laureato in *Architettura e arredamento di interni*, con esperienza professionale documentata di almeno un triennio. Il Fornitore dovrà consegnare, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto o dal ricevimento dell'Ordinativo, previo sopralluogo e rilievo geometrico dei locali, i sotto elencati elaborati:

- informazioni tecniche dettagliate sui prodotti offerti;
- lay-out quotato esecutivo bi/tridimensionale della disposizione degli arredi, sulla base della planimetria fornita dall'Amministrazione o dal Centro ordinante, previa verifica della congruità delle quote in progetto;
- elenco valorizzato dei prodotti inseriti nel lay-out esecutivo.

Per le forniture di importo superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa il RUP potrà inoltre richiedere che il Fornitore effettui, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, le prestazioni sotto indicate:

- rilievo esecutivo degli ambienti;
- definizione dell'inserimento corretto degli arredi negli ambienti di lavoro;
- rendering;
- lay-out quotato esecutivo bi/tridimensionale su idoneo supporto (cartaceo o informatico, a

scelta dell'Amministrazione Centrale o dei Centri di spesa ordinanti) ed idonea scala grafica.

Art. 10) RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI, RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC – Il Fornitore appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero nelle fasi di montaggio esonerando da ogni responsabilità civile e penale l'Amministrazione appaltante. L'opera di quest'ultima deve ritenersi limitata all'accertamento delle qualità dei materiali e della buona esecuzione dei manufatti e non dei mezzi d'opera per ottenerle, dovendo il Fornitore di sua iniziativa, adottare gli adatti mezzi d'opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare danni di qualsiasi genere.

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione e/o a terzi.

Il Fornitore ha la piena responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dei suoi dipendenti e dei terzi, per tutti gli infortuni e/o i danni derivanti da dolo o colpa anche lieve, che fossero causati da manchevolezze e negligenze nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai Contratti.

L'accertamento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione Centrale o dai Centri di spesa ordinanti o da terzi sarà effettuato in contraddittorio con il Fornitore.

A tale scopo l'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante comunicherà il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione del Fornitore o di un suo delegato.

In caso di assenza del Fornitore, l'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante procederà autonomamente all'accertamento dei danni alla presenza di due testimoni.

A seguito dell'accertamento verrà redatto apposito verbale per la constatazione e la quantificazione del danno.

L'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante, a suo insindacabile giudizio, sulla base dell'accertamento effettuato e delle indicazioni del RUP, potrà optare alternativamente per:

- a) la **reductio in pristinum**, ossia il ripristino dei luoghi e dei beni danneggiati, tramite l'esecuzione diretta dei lavori necessari da parte del Fornitore ed a suo totale carico, entro un termine congruo fissato dall'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante;
- b) il risarcimento del danno quantificato.

In caso di mancato adempimento entro il termine di ripristino di cui alla lettera a) del presente articolo, l'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante potrà procedere alla risoluzione del relativo Contratto. Il Fornitore sarà comunque obbligato al risarcimento del danno in tutti i casi in cui l'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante non opti per la *reductio in pristinum*, o nei casi in cui il ripristino risulti impossibile.

A garanzia del suddetto obbligo, all'atto della stipula del Contratto di Accordo Quadro per ciascun lotto, il Fornitore dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell'ambito dell'Accordo quadro, e recante i massimali sotto riportati.

La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un'appendice a polizza preesistente, dovrà avere una durata non inferiore a quella dell'Accordo quadro, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste per ciascun lotto, **e dovrà esplicitamente prevedere:**

- a) che l'Amministrazione Centrale ed i Centri di spesa ordinanti, la Direzione, gli Amministratori, dipendenti e non, sono considerati terzi ai fini della copertura assicurativa;
- b) la seguente clausola di vincolo:

“La polizza si intende vincolata a favore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

- *notificare tempestivamente all’Università, a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo della polizza e l’eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;*
- *notificare tempestivamente all’Università, a mezzo PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;*
- *non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall’applicazione dell’Art. 1898 c.c..”.*

c) per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di **Euro 1.500.000,00** per sinistro e per persona e, tra le altre condizioni, l’estensione a:

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Fornitore od esecutore – che partecipino all’attività oggetto dell’Accordo quadro a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali, didattiche o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni che dovessero derivare, durante le operazioni di installazione, al patrimonio immobiliare e agli organismi edilizi dell’Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa ordinanti;
- danni ai beni mobili in possesso dell’Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa ordinanti per effetto di errori, negligenze, inesattezze, imperizie, ecc., durante le operazioni d’installazione;
- danni di qualsiasi altro tipo comunque subiti dall’Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa ordinanti e/o da terzi in conseguenza della movimentazione, della posa in opera e dell’installazione degli arredi e delle attrezzature.

d) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO), un massimale minimo di **Euro 1.500.000,00** per sinistro e di **Euro 1.000.000,00** per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il Fornitore si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata;

e) la proroga automatica dopo la scadenza dell’Accordo Quadro nel caso di contratti stipulati prima della data di scadenza di detto Accordo e eseguiti oltre tale termine fino all’emissione dell’attestazione della verifica di conformità o regolare esecuzione.

Il Fornitore di ciascun lotto e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell’Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, dipendente e non. Nel caso in cui il Fornitore di ciascun lotto e il soggetto “esecutore designato” fossero diversi, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella polizza o appendice.

L’Amministrazione si riserva di vagliare la polizza o appendice di cui al presente Articolo, chiedendone l’eventuale adeguamento. La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Fornitore, o il mancato adeguamento se richiesto dall’Amministrazione, comporta la risoluzione dell’Accordo quadro.

Art. 11) CAUZIONE DEFINITIVA PER L’ACCORDO QUADRO

A garanzia degli impegni assunti, prima della stipula dell'Accordo quadro il Fornitore dovrà costituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, una cauzione definitiva, a favore dell'Amministrazione, pari al 10% del valore complessivo dello stesso Accordo (ossia dell'importo complessivo massimo stimato), mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà contenere:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. l'operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- c. la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

Nel caso il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un Consorzio ordinario, un'aggregazione di rete o GEIE, la cauzione deve essere unica e garantire tutte le imprese raggruppate, consorziate o aggregate, indicandole nominativamente. Nella cauzione dovranno essere indicati quali beneficiari o soggetti garantiti l'Amministrazione (l'Università degli Studi di Napoli Federico II) e i Centri di spesa ordinanti.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro e per tutta la durata dello stesso.

La cauzione sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'Accordo quadro, in base alla stipula dei singoli Contratti di fornitura.

Le quote di svincolo progressivo saranno commisurate al valore dei singoli Contratti stipulati, in relazione all'incidenza percentuale dei relativi importi contrattuali sul valore complessivo dell'Accordo quadro.

Il garante sarà completamente liberato dalla garanzia prestata all'atto dell'emissione del certificato di verifica di conformità/ regolare esecuzione dell'ultimo contratto di fornitura stipulato nell'ambito dell'Accordo quadro e previo assenso in forma scritta dal RUP.

ART. 12) GARANZIA – La garanzia deve essere di durata non inferiore due anni, salvo il maggior periodo offerto dal Fornitore ed accettato in sede di gara, a far tempo dalla data di ciascun certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione della fornitura. L'emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione non esonera il Fornitore dal rispondere per eventuali difetti, non emersi nel periodo precedente alla data del predetto certificato, che dovranno essere prontamente eliminati; in mancanza l'Amministrazione potrà provvedervi direttamente con oneri a carico del Fornitore che saranno detratti direttamente dalla rata di saldo e/o dalle cauzioni prestate.

Durante il periodo di garanzia, l'onere della manutenzione, degli arredi, degli impianti e sistemi realizzati è a carico del Fornitore, che è tenuto a porre rimedi senza ritardi, ed a proprie spese, ad ogni difetto o inconveniente che pregiudica il corretto funzionamento delle forniture.

La garanzia dovrà coprire qualunque intervento riguardante le forniture realizzate. Sono esclusi dalla garanzia solo ed esclusivamente le riparazioni di guasti derivanti da deterioramenti o danni procurati dall'esercizio degli arredi e delle apparecchiature in condizioni di lavoro al di fuori delle specifiche dei costruttori delle singole parti.

Dalla data del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione e per tutto il periodo di garanzia, il Fornitore assume l'obbligo di:

- intervenire entro 4 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo PEC o chiamata telefonica effettuando la riparazione delle apparecchiature, la sostituzione delle stesse, o comunque ripristinando la piena funzionalità ed operatività dei sistemi e/o apparecchiature;
- intervenire entro 4 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo PEC o chiamata telefonica risolvendo qualsiasi problema di natura sistemistica e/o software; tale servizio può essere svolto anche in

remoto, con oneri a carico del Fornitore;

- garantire la presenza di uno specialista il loco nel caso di anomalie persistenti;
- eseguire un intervento di manutenzione programmata con cadenza semestrale al fine di verificare la corretta funzionalità di tutti i sistemi e/o apparecchiature, rilasciando un apposito attestato di verifica.

Durante il periodo di garanzia l'Amministrazione assume l'obbligo di informare tempestivamente il Fornitore delle disfunzioni e/o anomalie che si siano verificate, indicandone le specifiche caratteristiche.

Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, vizi di materiali o deficienze di esecuzione determinino l'indisponibilità degli arredi, delle attrezzature, degli impianti, o di loro parti, per periodi superiori a dieci giorni, la garanzia sarà prolungata per un tempo corrispondente a detto periodo. Qualora il Fornitore ritardi nell'eseguire gli interventi, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ha la facoltà di far eseguire a terzi gli stessi, addebitando al Fornitore le spese sostenute.

CAPO III

MISURAZIONI E VALUTAZIONE DELLE FORNITURE - VERIFICHE E PROVE

Art. 13) NORME PER LA VALUTAZIONE DEGLI ARREDI ED APPARATI- Tutti gli arredi e gli apparati saranno compensati applicando alle relative quantità il corrispondente prezzo risultante dall'offerta del Fornitore.

Art. 14) VARIAZIONI MIGLIORATIVE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA - Nell'esecuzione dei Contratti di fornitura nessuna variazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva del Fornitore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP, comporta l'obbligo del Fornitore di rieseguire a sue spese le forniture e i servizi accessori. Il Fornitore può tuttavia proporre al RUP eventuali migliorie di sua esclusiva ideazione, purché a parità di costo.

Il Fornitore si impegna inoltre ad informare il RUP in merito all'eventuale evoluzione tecnologica degli arredi o componenti o attrezzature connesse rientranti nell'Accordo quadro e alle conseguenti possibili migliorie che potrebbero essere apportate alle forniture.

In particolare, possono essere proposte variazioni dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti delle forniture, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative previste e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione del Contratto e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

L'idoneità delle proposte deve essere dimostrata attraverso specifiche di valutazione tecnico-economica.

La proposta è presentata al RUP che comunica al Fornitore le proprie motivate determinazioni e, in caso di esito positivo, procede ad autorizzare la variazione.

Il Fornitore ha inoltre l'obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale, disposte dal DEC, purché non comportino maggiori oneri e non mutino la natura delle attività previste.

Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di aumentare o di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in osservanza dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, senza che la società affidataria di ciascun lotto possa opporre eccezioni di sorta.

Di conseguenza l'importo della fornitura potrà variare tanto in più quanto in meno sia per l'esecuzione di alcune forniture non previste, previo l'iter autorizzatorio di seguito riportato, sia per l'aggiunta o la soppressione di altre previste, senza che la ditta aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e di indennizzi di qualsiasi natura e chiedere prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara.

In particolare, il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice e nell'ambito del quinto d'obbligo, con la finalità di soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione della fornitura che siano legate alla specificità dell'opera da realizzare. Ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali sarà redatta apposita analisi del prezzo. Dopo l'accertamento della congruità e l'approvazione del nuovo prezzo da entrambe le parti si potrà procedere alla fornitura.

Tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):

1. laddove comportino l'esecuzione di forniture della medesima natura di quelli a base di gara;
2. per importi fino al limite del quinto d'obbligo dell'ammontare complessivo dell'appalto.

In ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

Art. 15) FUORI PRODUZIONE – Il Fornitore potrà essere esentato dal somministrare un arredo o un componente di arredo offerto per l'Accordo quadro solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione”, che dovrà essere comunicato al RUP unitamente alla seguente documentazione:

- formale dichiarazione di “fuori produzione”, sottoscritta dal legale rappresentante del produttore;
- dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii..

Il RUP potrà procedere alla verifica della suddetta documentazione e, in caso di esito negativo (es.: dichiarazioni irregolari o non veritiere), risolvere l'Accordo quadro.

Il Fornitore dovrà proporre al RUP un arredo o componente alternativo a quello dichiarato “fuori produzione”, che possieda le stesse o superiori caratteristiche funzionali, alle medesime condizioni, anche di prezzo, offerte in sede di gara per quello sostituito.

La verifica delle caratteristiche degli arredi o componenti proposti in sostituzione, nonché l'accettazione degli stessi è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione.

Art. 16) CARATTERISTICHE AMBIENTALI – I prodotti forniti dovranno rispettare le caratteristiche ambientali (CAM) offerte e valutate in sede di gara per l'Accordo quadro. Per l'esecuzione dei singoli Contratti, il RUP potrà richiedere al Fornitore ulteriori documentazioni e certificazioni per la verifica della conformità alle suddette caratteristiche. Nel caso sia accertata la non conformità alle caratteristiche offerte, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del relativo Contratto e dell'Accordo quadro.

Art. 17) VERIFICHE, PROVE IN CORSO D'OPERA E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE FORNITURA – L'accertamento della conformità o regolarità di esecuzione di ogni Contratto nonché la rispondenza degli elementi forniti e quanto richiesto dal presente Capitolato e dal Disciplinare Tecnico come integrato dalle migliorie offerte dall'aggiudicatario, sarà esplicitamente dichiarata in un documento sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in sede di verifica della regolare esecuzione.

Qualora l'accertamento della regolare fornitura non risultasse positivo per una o più elementi, il Fornitore sarà tenuto a sua cura e spese, a rimuovere gli elementi giudicati inadatti e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Al termine delle suindicate verifiche sarà emesso dal Direttore dell'esecuzione del Contratto il certificato di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione della singola fornitura. A seguito di detto certificato sarà corrisposto il 100% dell'importo dovuto per la singola fornitura.

In particolare, l'accertamento sarà effettuato dal DEC e documentato da apposito attestato di

regolare esecuzione, per i Contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero da certificato di verifica di conformità, per i Contratti di importo pari o superiore a tale soglia.

Nei casi di forniture di particolare complessità sotto il profilo tecnologico, ove ritenuto necessario dal RUP, l'incarico per la verifica di conformità sarà affidato ad un soggetto o ad una commissione in possesso della necessaria competenza.

Qualora la fornitura effettuata non risulti corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali, il RUP potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) chiedere l'eliminazione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un congruo periodo di tempo, delle imperfezioni e dei difetti riscontrati;
- b) rifiutare la merce, in tutto o in parte, chiedendone la sostituzione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un congruo periodo di tempo.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) sarà comunque applicata una penale pari al 3% dell'importo relativo ai prodotti difettosi o rifiutati.

Inoltre, qualora il Fornitore non ottemperi all'eliminazione dei difetti o alla sostituzione dei prodotti entro il termine fissato dal RUP, l'Amministrazione potrà dichiarare il Contratto di fornitura risolto per inadempimento.

L'accertamento della regolarità della fornitura non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

Il Fornitore provvede a consegnare la copia digitale degli attestati di regolare esecuzione e/o dei certificati di verifica di conformità al RUP per il controllo dei Contratti eseguiti.

CAPO IV LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA

Art. 18) FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO - In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Per ogni Contratto il Fornitore presenterà una o più fatture, secondo quanto stabilito dallo stesso Contratto o Ordinativo. Si evidenzia che, prima dell'emissione della fattura relativa dell'importo degli arredi ed apparati effettivamente forniti, il Fornitore dovrà presentare i seguenti documenti:

- l'elenco delle attrezzature e degli arredi forniti, con il codice dei singoli prodotti e gli importi unitari, nonché gli eventuali documenti di trasporto, firmati e datati dal DEC;
- schede tecniche dei materiali;
- le dichiarazioni di conformità in merito alle opere impiantistiche realizzate nell'ambito della fornitura;
- il certificato di conformità della fornitura attestante la regolare esecuzione in congruenza a quanto stabilito dal contratto ed i suoi allegati.

Le fatture dovranno essere successive alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

In caso di assenza o incompletezza della suindicata documentazione il Fornitore non potrà procedere all'emissione della fattura.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato nel singolo contratto di fornitura (o ordinativo di fornitura) ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni (accertamento effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Responsabile Unico

del Procedimento); al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n.136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

ART. 19) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA - PENALE PER RITARDO - Per i ritardi nell'esecuzione delle attività inerenti l'esecuzione dei Contratti saranno applicate nei confronti del Fornitore le penali di seguito indicate.

In caso di ritardata consegna degli arredi e delle attrezzature, rispetto al termine fissato nel Contratto o ordinativo, l'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

Il Fornitore è soggetto all'applicazione delle penali ogni qualvolta non ottemperi o ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al precedente articolo "GARANZIA" del presente capitolato. La penale, pari a euro 150,00 (euro centocinquanta/00), sarà calcolata per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore e sarà applicata a decorrere dalla scadenza del termine delle 24 ore dalla richiesta di intervento tecnico, fino al giorno in cui il Fornitore non provveda ad eliminare l'inadempienza o ad eseguire la visita di verifica. L'importo della penale sarà prelevato dal primo pagamento utile previa decurtazione effettuata dal RUP. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sarà inoltre applicata la penale in misura fissa di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti per comunicazioni, informative e produzione di documenti dovute ai competenti RUP/DEC nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio delle forniture e dei servizi accessori (es.: comunicazione data prevista di consegna e posa in opera delle forniture; questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi).

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta degli inadempimenti al Fornitore da parte del RUP.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentate dal Fornitore. Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10% dell'importo del Contratto di fornitura,

l'Amministrazione o il Centro ordinante potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso. Il RUP avrà cura di monitorare globalmente l'andamento delle infrazioni commesse dal Fornitore e delle relative penalità applicate. La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che, per ritardo o inadempienza, ha dato luogo alle sanzioni.

ART. 20) REFERENTE DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA - La Società aggiudicataria di ciascun lotto dovrà, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione o, nel più breve tempo indicato dall'Amministrazione, fornire il nominativo del referente dell'appalto (definito Coordinatore), che sottoscriverà insieme al Responsabile Unico del Procedimento il verbale di avvio dell'esecuzione.

La consegna dovrà avvenire nei luoghi indicati nel Disciplinare Tecnico.

Il Responsabile Unico del Procedimento, successivamente alla stipula del contratto, in accordo con il Coordinatore dell'appalto redigerà un piano di attuazione delle future forniture, con indicazione delle modalità della consegna.

Le bolle di consegna delle attrezzature, debitamente datate e numerate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno riportare, oltre alla descrizione del prodotto e la relativa quantità, gli estremi del contratto, nonché la data di ciascun ordine.

La Società effettuerà la consegna a proprio rischio e si farà carico delle spese eventualmente sostenute per la stessa.

Eventuali variazioni in essere, ove vi fossero, verranno, tempestivamente, comunicate dal RUP.

Art. 21) OBBLIGO DELLA DENUNCIA DELLA PERSONA INCARICATA A RISCOUTERE - E' fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante, l'avvenuta decadenza o cessazione a qualsiasi titolo della persona incaricata a riscuotere. Resta inteso che, in difetto di tale notizia, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona decaduta o cessata a qualsiasi titolo.

Art. 22) DOMICILIO LEGALE - L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

Art. 23) RECESSO -

Trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 24) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e nel presente Capitolato Tecnico Amministrativo, l'Università potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ex articolo 1456 del Codice Civile – clausola risolutiva espressa – anche nei seguenti casi:

- in caso di mancata consegna della fornitura per causa non imputabile all'Amministrazione;
- in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nel presente capitolato;
- reiterate e gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo all'appaltatore;
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli alti strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- in caso di contravvenzione al divieto di cessione del contratto di cui al presente capitolato;

- in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e di Ateneo;
- nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità di cui ai precedenti articoli;
- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Fornitore;
- frode o grave negligenza da parte del Fornitore in relazione agli obblighi stabiliti dall'Accordo quadro e dai singoli Contratti di fornitura;
- nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle forniture;
- grave inadempienza da parte del Fornitore alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti;
- fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per l'Accordo quadro;
- risoluzione, anche non consecutiva, o mancata stipula per decadenza dall'affidamento, di 3 (tre) Contratti di fornitura nel corso di durata dell'Accordo quadro.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, si procederà all'incameramento della cauzione, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Si segnala, altresì, che nell'Accordo Quadro come nei singoli contratti attuativi sarà inserita apposita clausola "*antipantouflage*" conformemente a quanto previsto nel vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'ente si riserva di esercitare il diritto di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto o di recedere dal contratto stipulato con l'impresa affidataria di ciascun lotto nell'ipotesi in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per la fornitura oggetto del presente Capitolato siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'appaltatore non acconsenta ad una richiesta dell'Ente di modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i prezzi stabiliti nella predetta Convenzione. Trova applicazione l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Risoluzione dei singoli Contratti di fornitura:

- a) fornitura di prodotti che non abbiano le caratteristiche tecniche minime e i requisiti generali di base stabiliti dall'Accordo quadro;
- b) fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per l'Accordo quadro; tale infrazione comporta anche la risoluzione dell'Accordo quadro;
- c) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- d) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo all'esecuzione delle forniture;
- e) subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, nei casi succitati, sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle forniture relative ai singoli Contratti, saranno contestate al Fornitore dal RUP

con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il Fornitore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro.

In tutti i casi delineati la risoluzione dell'Accordo quadro comporterà la conseguente risoluzione di tutti i Contratti di fornitura ancora in corso di esecuzione e non consentirà la stipula di nuovi Contratti basati sull'Accordo. La risoluzione dell'Accordo quadro tuttavia non esonera il Fornitore dagli obblighi derivanti dai Contratti già eseguiti, relativamente alla garanzia sui prodotti forniti e all'impegno per gli approvvigionamenti.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, e al recupero delle spese sostenute, rivalendosi su eventuali crediti del Fornitore, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Inoltre l'Amministrazione Centrale o i Centri di spesa ordinanti potranno procedere:

- all'eventuale affidamento dell'esecuzione totale o parziale della singola fornitura ad altro soggetto;
- al recupero delle spese sostenute, rivalendosi su eventuali crediti del Fornitore, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 25) DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE PREZZI - I

prezzi riportati nell'offerta si intendono formulati dal Fornitore in base a calcoli di propria convenienza, senza restrizione alcuna, a tutto suo rischio ed accettati dalla medesima. Essi sono remunerativi di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, e comprensivi di tutti gli oneri per dare la fornitura completa in opera (imballo, carico, trasporto, scarico, sollevamento, messa in opera ed imposte, montaggio ed installazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, esclusa l'I.V.A.).

In particolare, per le forniture che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive del personale addetto, causate anche dalla necessità di non interferire con le normali attività universitarie (didattiche e di lavoro), non verrà corrisposto alcun compenso maggiorativo, rimanendo ogni onere a carico del Fornitore.

I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 26) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto sono effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al quale competono altresì tutti i compiti demandatigli dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*". Le attività di Coordinamento, Direzione e di Controllo tecnico-contabile dell'Esecuzione del Contratto, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte dell'impresa affidataria sono effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) al quale compete, altresì, l'espletamento di tutti i compiti demandatigli dalle Linee guida dell'ANAC previste dall'art. 111 del D. Lgs. 50/2016; il relativo nominativo ed i recapiti dello stesso saranno indicati nel contratto.

ART. 27) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - La Società aggiudicataria, assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

La Società, si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla società, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 11 e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 28) BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE - Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di particolari soluzioni tecniche che, nell'ambito dell'esecuzione dei Contratti, violino diritti di brevetto o di autore e, in genere, di privativa industriale. L'Amministrazione Centrale e i Centri di spesa ordinanti resteranno sollevati da qualsiasi responsabilità nel caso di eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti di brevetto o privativa. Nei casi di violazioni accertate da parte del Fornitore ai diritti di cui sopra o nell'ipotesi di azioni giudiziarie promosse per le medesime violazioni, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 29) DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA RELATIVA AL SUBAPPALTO - Il subappalto è consentito nei limiti di legge. In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il Fornitore può subappaltare a terzi lo svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori entro il limite massimo del 40% dell'importo relativo ai singoli Contratti.

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il Fornitore, in sede di offerta per l'Accordo quadro, abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto per l'esecuzione delle forniture e/o dei servizi accessori, indicando inoltre la tipologia delle prestazioni che intende subappaltare;
- che il Fornitore trasmetta al RUP, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività connesse con le singole forniture, il nome dei contraenti subappaltatori, l'importo e l'oggetto dei subappalti, la copia dei contratti di subappalto e la documentazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei corrispondenti requisiti di idoneità e qualificazione previsti dalla

normativa vigente e dagli atti di gara per l'Accordo quadro;

- che nei contratti di subappalto stipulati dal Fornitore sia inserita una clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3 co. 9 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- che nei contratti di subappalto stipulati dal Fornitore sia inserita una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- che non sussista nei confronti dei subappaltatori alcuno dei divieti previsti dall'Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss. mm. e ii..
- che i subappaltatori siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri in capo al Fornitore, che resterà l'unico e diretto responsabile nei confronti dell'Amministrazione Centrale o dei Centri di spesa ordinanti della corretta esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, nonché del rispetto delle norme di legge e delle obbligazioni contrattuali stabilite dall'Accordo quadro e dai Contratti derivati.

Il RUP liquiderà i corrispettivi per le forniture direttamente ed esclusivamente al Fornitore. Pertanto nessun pagamento sarà riconosciuto direttamente al subappaltatore.

A tal fine il Fornitore dovrà trasmettere al RUP copia delle fatture quietanzate che documentano i pagamenti già effettuati ai subappaltatori, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento, pena la sospensione dei corrispettivi dovuti per le forniture.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi prescritti nel presente articolo, l'Università, ferma restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo determineranno la risoluzione dell'Accordo quadro.

ART. 30) RAPPORTI CONTRATTUALI -Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione Universitaria, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche per l'esecuzione del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il nominativo del DEC sarà riportato nel medesimo contratto o nel verbale di avvio dell'esecuzione anticipata della prestazione.

Il DEC avrà il compito di predisporre, in accordo con la Società il verbale di inizio delle attività, dovrà controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto o nel citato verbale e nei documenti ivi richiamati, dovrà controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione ed il RUP, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

La società dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

A tal fine, la società, si impegna a designare, per iscritto, a suo totale carico ed onere, il Coordinatore che provvederà, per conto della stessa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 31) SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI - In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii., a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli Contratti attuativi, l'Affidatario di ciascun lotto dovrà prendere contatti con il RUP, per valutare se ci siano rischi derivanti da interferenze e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione. Nel caso in cui sussistano rischi da interferenze prima dell'avvio dei singoli Contratti attuativi sarà redatto specifico DUVRI. Si ribadisce che la conclusione dell'Accordo Quadro è finalizzato all'affidamento di Contratti Attuativi. Pertanto, avuto riguardo alla circostanza che, al momento della stipula dei Contratti attuativi, potrebbero essersi modificate le condizioni legate ai rischi interferenti, il RUP, prima della stipula del singolo Contratto Attuativo potrà procedere, se necessario, a redigere il DUVRI individuando, tra l'altro, i relativi costi della sicurezza. In generale l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione.

L'appaltatore garantisce, inoltre, che il personale, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto Attuativo, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore garantisce, pertanto, che il personale che esegue le prestazioni venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dagli artt. 108 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 32) ELEZIONE DEL DOMICILIO - La Società aggiudicataria s'impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Università invia, notifica, comunica qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il contratto con espresso esonero dell'Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti non imputabili all'Università.

ART. 33) TUTELA DEI DATI PERSONALI - Si fa integrale rinvio al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – cd. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (RGPD) – in vigore dal 25 maggio 2018.

ART 34) SPESE CONTRATTUALI - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'affidatario di ciascun lotto.

ART 35) FORO COMPETENTE - In caso di controversie la competenza esclusiva è del Foro di Napoli.